

Scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

a cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich



Dispositivi di Protezione Individuale devono essere messi a disposizione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, ogni qual volta i rischi non possano essere ridotti mediante misure tecniche di prevenzione, tramite mezzi di protezione collettiva oppure con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi riportati, a riguardo, all'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Nel presente articolo sarà effettuata una veloce disamina delle richieste del decreto rispetto ai DPI anche in funzione del nuovo Regolamento CE inerente i Dispositivi di Protezione Individuale che andrà a sostituire l'attuale Direttiva 89/686/CEE.

>> DPI – Obblighi del datore di lavoro

Il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. analizza obblighi e responsabilità relativamente alla scelta e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel Titolo III. La definizione di DPI, riportata in art. 74, è la seguente "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". Dalla definizione si evince immediatamente un concetto molto chiaro: ogni DPI è inteso per essere indossato e tenuto da un solo operatore. Il dispositivo è inteso come

individuale proprio perché il suo fine è quello di proteggere la singola persona che indossa in quel momento quello specifico dispositivo di protezione. Questo implica che, laddove siano presenti più operatori esposti allo stesso pericolo, tutti dovranno indossare i medesimi dispositivi di protezione rispetto a quel pericolo, qualora dalla valutazione dei rischi emerga questa necessità.

Quest'ultima affermazione ci porta ad una nuova analisi: quando devono essere utilizzati i DPI? E quali DPI scegliere in funzione dei rischi da cui è necessario proteggere l'operatore?

Sappiamo che l'obbligo principale del datore di lavoro (art. 17) è quello di effettuare una valutazione di tutti i possibili



rischi presentando il tutto all'azienda per la valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi deve essere effettuata sulla base della valutazione dei rischi, e deve evidenziare tutte le attività lavorative in azienda (in funzione delle attività lavorative) e le misure di prevenzione necessarie a ridurre i rischi. Lo scopo di una valutazione dei rischi è quello di ridurre il rischio di infortunio e di malattia, e di una misura di prevenzione per ridurre la gravità



positivi
uale
(DPI)

in Trinastich



rischi presenti in azienda formalizzando il tutto all'interno del documento di valutazione dei rischi (art. 28). Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di evidenziare tutti i possibili rischi presenti in azienda (in funzione delle diverse attività lavorative presenti) e le conseguenti misure di prevenzione e di protezione necessarie a ridurre i rischi individuati. Scopo di una misura di prevenzione è quello di ridurre la probabilità di accadimento di un evento pericoloso; scopo di una misura di protezione è quello di ridurre la gravità, e dunque il danno,

conseguente ad un evento pericoloso che si è verificato. Tuttavia, laddove il rischio valutato in una specifica attività operativa, non possa essere ridotto adeguatamente tramite misure tecniche di prevenzione, tramite misure di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, allora è necessario utilizzare specifici DPI (art. 75 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La scelta dei DPI deve essere effettuata in funzione del rischio da cui si vuole proteggere l'operatore e in funzione del-

le specifiche condizioni operative in cui l'operatore è tenuto a lavorare. Il datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo (art. 18) di fornire ai lavoratori i **necessari e idonei** dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti a cui devono rispondere i DPI al fine di garantire un'efficace protezione verso l'operatore:

- devono essere marcati CE secondo la Direttiva 89/686/CEE, recepita in

ché il suo fine è
singola persona
momento quello
protezione. Que-
e siano presenti
o stesso perico-
sare i medesimi
rispetto a quel
valutazione dei
ressità.

ne ci porta ad
ndo devono es-
ali DPI scegliere
cui è necessario

principale del
e quello di effet-
tutti i possibili





“Il datore di lavoro deve evidenziare la necessità o meno di adottare dispositivi di protezione individuale che possano ridurre i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi”.

“La scelta del DPI deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio e deve essere proporzionata al rischio che si vuole prevenire. L'operatore deve essere informato sulle funzioni specifiche dei DPI e sulle procedure operative per l'uso e la manutenzione dei DPI”.

Italia, dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 e s.m.i.;

devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore. Questa analisi spetta al datore di lavoro che, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve scegliere, a seguito della valutazione dei rischi, i DPI più idonei al rischio da cui proteggere l'operatore e al tipo di intervento previsto. Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi emerge la ne-

cessità dell'uso di una maschera di protezione con filtri a carboni attivi (per la presenza di gas e/o vapori nocivi), la scelta deve ricadere sul modello di dispositivo con filtri idonei a proteggere dai gas/vapori presenti e idoneo a garantire la corretta esecuzione degli interventi previsti dall'operatore in quella specifica attività aziendale. Allo stesso modo, nella scelta di un sistema di protezione dell'udito (tappi, cuffie, ecc.) è necessario ponderare attentamente la scelta su un sistema di

protezione individuale che presenti un "abbattimento" del rumore consona a quanto richiesto dalla valutazione dei rischi: un abbattimento inferiore non comporterebbe adeguata protezione, un abbattimento superiore, potrebbe comportare maggiori rischi per l'operatore in quanto opererebbe senza la possibilità di percepire suoni e rumori dell'ambiente circostante (quindi, per esempio, muletti, carroponte, allarme di emergenza di macchinari, ecc.);



- devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore. Questa analisi spetta al datore di lavoro che, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve scegliere, a seguito della valutazione dei rischi, i DPI più idonei al rischio da cui proteggere l'operatore e al tipo di intervento previsto. Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi emerge la necessità dell'uso di una maschera di protezione con filtri a carboni attivi (per la presenza di gas e/o vapori nocivi), la scelta deve ricadere sul modello di dispositivo con filtri idonei a proteggere dai gas/vapori presenti e idoneo a garantire la corretta esecuzione degli interventi previsti dall'operatore in quella specifica attività aziendale. Allo stesso modo, nella scelta di un sistema di protezione dell'udito (tappi, cuffie, ecc.) è necessario ponderare attentamente la scelta su un sistema di protezione individuale che presenti un "abbattimento" del rumore consona a quanto richiesto dalla valutazione dei rischi: un abbattimento inferiore non comporterebbe adeguata protezione, un abbattimento superiore, potrebbe comportare maggiori rischi per l'operatore in quanto opererebbe senza la possibilità di percepire suoni e rumori dell'ambiente circostante (quindi, per esempio, muletti, carroponte, allarme di emergenza di macchinari, ecc.);
- devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore. Questa analisi spetta al datore di lavoro che, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve scegliere, a seguito della valutazione dei rischi, i DPI più idonei al rischio da cui proteggere l'operatore e al tipo di intervento previsto. Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi emerge la necessità dell'uso di una maschera di protezione con filtri a carboni attivi (per la presenza di gas e/o vapori nocivi), la scelta deve ricadere sul modello di dispositivo con filtri idonei a proteggere dai gas/vapori presenti e idoneo a garantire la corretta esecuzione degli interventi previsti dall'operatore in quella specifica attività aziendale. Allo stesso modo, nella scelta di un sistema di protezione dell'udito (tappi, cuffie, ecc.) è necessario ponderare attentamente la scelta su un sistema di protezione individuale che presenti un "abbattimento" del rumore consona a quanto richiesto dalla valutazione dei rischi: un abbattimento inferiore non comporterebbe adeguata protezione, un abbattimento superiore, potrebbe comportare maggiori rischi per l'operatore in quanto opererebbe senza la possibilità di percepire suoni e rumori dell'ambiente circostante (quindi, per esempio, muletti, carroponte, allarme di emergenza di macchinari, ecc.);
- devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore. Questa analisi spetta al datore di lavoro che, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve scegliere, a seguito della valutazione dei rischi, i DPI più idonei al rischio da cui proteggere l'operatore e al tipo di intervento previsto. Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi emerge la necessità dell'uso di una maschera di protezione con filtri a carboni attivi (per la presenza di gas e/o vapori nocivi), la scelta deve ricadere sul modello di dispositivo con filtri idonei a proteggere dai gas/vapori presenti e idoneo a garantire la corretta esecuzione degli interventi previsti dall'operatore in quella specifica attività aziendale. Allo stesso modo, nella scelta di un sistema di protezione dell'udito (tappi, cuffie, ecc.) è necessario ponderare attentamente la scelta su un sistema di protezione individuale che presenti un "abbattimento" del rumore consona a quanto richiesto dalla valutazione dei rischi: un abbattimento inferiore non comporterebbe adeguata protezione, un abbattimento superiore, potrebbe comportare maggiori rischi per l'operatore in quanto opererebbe senza la possibilità di percepire suoni e rumori dell'ambiente circostante (quindi, per esempio, muletti, carroponte, allarme di emergenza di macchinari, ecc.);

di lavoro
iniziare la
o meno di
dispositivi
protezione
quale che
o ridurre
i che non
o essere
con altri
mezzi”.

“La scelta dei DPI deve essere effettuata in funzione del rischio da cui si vuole proteggere l'operatore e in funzione delle specifiche condizioni operative in cui l'operatore è tenuto a lavorare”.



quale che presenti
del rumore con-
nhiesto dalla valu-
un abbattimento
porterebbe ade-
un abbattimento
bbe comportare
er l'operatore in
e senza la pos-
e suoni e rumori
costante (quindi,
letti, carroponte,
enza di macchina-



- devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. La necessità di utilizzare, per esempio, guanti anticalore è strettamente correlata alla presenza del rischio di ustione ma anche alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro: se indossare questa tipologia di guanti rende impossibile l'esecuzione di certi interventi (a causa della poca maneggevolezza negli interventi con tali dispositivi) è necessario analizzare il problema, valutando se sia possibile modificare l'intervento dell'operatore o adottare misure di protezione supplementari, quali, per esempio, specifiche procedure di intervento che possano ridurre ulteriormente il rischio residuo individuato;
- devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dell'operatore. Si pensi alle scarpe antinfortunistiche, che devono essere indossate per l'intero turno di lavoro: la loro scelta deve essere funzionale alle attività previste dall'operatore anche al fine di non far nascere problematiche di natura ergonomica;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

A fronte di quanto visto, gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta dei DPI da fornire ai propri lavoratori, sono riassumibili nei seguenti punti:

- la scelta è funzione del risultato della valutazione dei rischi effettuata in azienda: i DPI sono da utilizzarsi laddove i rischi non possano essere evitati con altri mezzi;

- la scelta è funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche del dispositivo stesso, riscontrabili presso il fabbricante di quest'ultimo, anche al fine di rispettare in punti visti in precedenza;
- la scelta deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi della valutazione effettuata in precedenza.

Ulteriori obblighi che il datore di lavoro deve considerare e che si ricollegano a quanto visto in precedenza, sono:

- deve mantenere in efficienza i DPI messi a disposizione dei lavoratori, mediante manutenzione, riparazione ed eventuale loro sostituzione;
- deve provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- deve fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare ogni singolo lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- deve assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- deve destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.

>> Il nuovo Regolamento europeo sui DPI

Prossimamente la Commissione Europea sostituirà l'attuale direttiva 89/686/CEE ancora vigente con un nuovo Regolamento CE. Gli obiettivi generali di questa iniziativa sono, essenzialmente, quello di proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI, garantire condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici del settore nel mercato interno (quindi, fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) e semplificare il contesto regolamentare europeo in materia di DPI. Il nuovo Regolamento CE vuole modificare e chiarire alcune disposizioni della direttiva 89/686/CEE vigente e allinearle alle disposizioni della decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

L'aspetto sicuramente più importante che sarà oggetto di aggiornamento è il campo di applicazione del Regolamento europeo: saranno inclusi anche i DPI contro umidità, acqua e calore per uso privato. Un'altra importante novità è rappresentata da nuove definizioni e dalle nuove procedure di valutazione della conformità per i DPI su misura (identificati come "DPI fatti su misura") oltretutto per i DPI sottoposti ad adeguamenti individuali ("DPI adattati singolarmente"). Il Regolamento CE obbliga i fabbricanti di DPI a redigere una documentazione tecnica e a garantire che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichia-



razione di conformità UE semplificata (con poche fondamentali informazioni e con il rimando a una pagina Internet dove è possibile visionare la dichiarazione di conformità completa).

La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI: la categoria dipenderà esclusivamente dal rischio da cui il DPI vuole proteggere. I DPI fatti su misura sono definiti sempre come categoria II. Le procedure di valutazione della conformità da seguire, come riportate dal Regolamento, dipenderanno strettamente dalla categoria di DPI.

Il nuovo Regolamento sarà applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore (data ancora non nota).

>>> Conclusioni

Come evidenziato, il datore di lavoro, già durante la stesura del documento di valutazione dei rischi, deve evidenziare la necessità o meno di adottare, per talune operazioni o per specifici lavoratori, dispositivi di protezione individuale che possano ridurre i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. La scelta dei DPI deve sempre rispondere ai criteri di necessità e di idoneità: per tale motivo la corretta scelta dei DPI deve sempre essere il risultato di una precedente valutazione dei rischi e derivare da una conoscenza delle caratteristiche anche tecniche del singolo dispositivo di protezione.

“Il datore di lavoro deve evidenziare la necessità o meno di adottare dispositivi di protezione individuale che possano ridurre i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi”.

Allo stato attuale è necessario rispettare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del decreto di riferimento in merito ai DPI, qual è il D.Lgs. 475/1992 e s.m.i. Tuttavia, è nei programmi della Commissione Europea aggiornarne l'impianto legislativo europeo sui DPI. Questo comporterà un aggiornamento anche della legislazione italiana in materia: le scelte effettuate oggi in azienda relativamente ai DPI utilizzati dovranno, dunque, essere rivalutate integralmente nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo Regolamento CE.




MA
La dichiarazione
in Europa.
E' infatti stabilito
circolazione de



SIST
Le imprese dev
sostenibile. Un
mercato global
Un sistema di g



SVIL
Life Cycle Asses
é assolutamente
ambientali. Le
un fattore criti



SERV
mtm consulting
degli adempim
mtm consulting



di lavoro
iniziare la
meno di
positivi
tezione
quale che
ridurre
che non
essere
con altri
mezzi”.

essario rispettare
.81/2008 e s.m.i.
mento in merito
75/1992 e s.m.i.
ni della Commis-
arne l'impianto
DPI. Questo com-
ento anche della
materia: le scelte
da relativamen-
ranno, dunque,
almente nel mo-
vigore il nuovo

CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. (Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

è assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l. - via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registrati.php>